



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 144 del 10/02/2020

N° 1913 di Protocollo Generale

N° d'ord. 274 Reg. Pubblicazioni

Area <u>AMMINISTRATIVA</u>	Nr. d'ordine <u>66</u>	del <u>05.02.2020</u>
Ufficio <u>AFFARI LEGALI</u>	Nr. d'ordine <u>03</u>	del <u>05.02.2020</u>
OGGETTO: Fallimento Costruzioni F.lli Vincenzo e Donato Favale/ Comune di Montalbano Jonico Pagamento competenze all'avv. Ferdinando Izzo		
Visto di regolarità contabile	BILANCIO <u>2020</u>	
Attestante la copertura finanziaria	cap.124 RR.PP.2019 imp. n. 1218 /2019 € 1.000,00 cap.124 imp. n. 137 € 2.151,70	
Data 10/02/2020	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio D'Armento	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Montalbano Jonico n. 373 del 29. 12. 1988 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione del Piano di Insediamenti Produttivi e che con successiva deliberazione consiliare n. 376 del 28. 12. 1988 si approvava il progetto esecutivo I° stralcio dello stesso P.I.P.;
- la ditta C.D.F. COSTRUZIONI da Montalbano Jonico risultava proprietaria di mq.12.920 ricadenti in zona P.I.P.;
- con propria deliberazione del 23.10.1990 n°893, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'approvazione dell'atto di concordamento per espropriazione di terreno di proprietà C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo in zona P.I.P., con liquidazione definitiva dell'indennità;
- con contratto del 31.10.1990 rep. 54, a rogito del Segretario comunale, registrato a Pisticci il al n.580 mod.l°, si procedeva all'acquisizione dell'area di proprietà C.D.F. COSTRUZIONI, inserita nella zona P.I.P., individuata catastalmente al foglio 40 particella 61 partita catastale 12528 di mq. 12.920, ceduta definitivamente a titolo oneroso da parte della predetta C.D.F., al prezzo di L.20.000 al mq. e quindi per complessive L.258.400.000;
- il Comune di Montalbano Jonico effettuava il pagamento in acconto della somma di lire 76.440.000 (settantaseimilioniquattrocentoquarantamila) mentre il relativo saldo, pari a lire 181.960.000 (centottantunomilioninovecentosessantamila), non veniva corrisposto;
- su ricorso della C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo s.n.c., il Presidente del Tribunale di Matera con decreto n. 523 del 5.8.1991 ingiungeva al Comune di Montalbano Jonico il pagamento della somma di lire 181.960.000 (pari ad € 93.974,50) oltre interessi legali e svalutazione monetaria secondo gli Indici ISTAT, a decorrere dall'1.7.1991 al soddisfo, nonché le spese e competenze legali del procedimento liquidate in complessive lire 1.751.066, oltre IVA e CAP con distrazione in favore dell'avv. Nicola Nota per dichiarato anticipo;

- il Comune di Montalbano Jonico, con atto di citazione regolarmente notificato alla C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo s.n.c. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Matera, contestando il credito;
- nelle more, il Tribunale di Matera, con sentenza n. 311 del 25. 11. 1992, dichiarava il fallimento della società "Costruzioni F.lli Favale Vincenzo e Donato S.n.c." già C.D.F. Costruzioni S.n.c. con sede in Montalbano Jonico, alla via Alfieri, n. 4, iscritta al registro delle società del Tribunale di Matera al n. 2279 esercente attività di impresa edile;
- a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, il processo veniva interrotto e, quindi, ritualmente riassunto dal Comune di Montalbano Jonico con la costituzione in giudizio della curatela del fallimento;
- il procedimento si concludeva con sentenza n. 410 del 28.04.2003 Cron. 3422 rep. 402, notificata a questo ente in data 26.06.2003 ed acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n. 8669, con la quale il Tribunale di Matera rigettava l'opposizione con condanna del Comune alle spese di lite;
- con delibera di G.C. n.153 del 7.7.2003 si autorizzava il sindaco pro tempore a produrre appello avverso la suddetta sentenza conferendo l'incarico all'avv. Ferdinando Izzo, il quale con nota del 26.06.2003, acquisita agli atti del Comune in data 27.06.2003 con prot n. 8687, aveva esplicava le ragioni di un eventuale appello;
- il procedimento si concludeva con sentenza della corte di Appello di Potenza n.160/2009 con la quale veniva, tra l'altro, parzialmente riformata la sentenza impugnata e condannato il comune al pagamento di € 93.974,50 oltre interessi dal 30.6.1991 sino al soddisfo;
- con Deliberazione di C.C. n. 19 del del 02/05/2012, si riconosceva la legittimità, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio con obbligo riveniente dalla suddetta sentenza n. 160/2009 della Corte di Appello di Potenza, per l'importo complessivo di €. 202.835,51 (di cui €. 93.974,50 sorte capitale per il costo residuo delle aree, €. 92.717,76 per interessi maturati dal 30.06.1991 al 31.03.2012 ed €. 16.143,25 per spese legali come da atto di precetto del 16.01.2012, notificato al Comune dall'avv. V. Nota);
- che con la detta delibera di C.C. n.19/ 2012 si stabiliva di finanziare la spesa riconosciuta, come debito fuori bilancio in parte con mutuo della Cassa DD.PP. per € 182.019,91 (di cui € 93.974,50 per sorte capitale ed €.88.045,91 per gli interessi legali) per la restante parte di € 20.815,60 con le risorse del bilancio comunale;
- che con successiva delibera di C.C. n.61 del 30.9.2012 si rettificava la precedente deliberazione del C.C. n. 19 del 02/05/2012 nel senso di contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (Roma) per €. 177.539,63, anziché per €. 182.019,91 in quanto si stabiliva di coprire la differenza con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale di €. 4.480,28, risultante dal Conto di gestione approvato con deliberazione di C.C.n. 25 del 06/07/2012. Si confermava per la restante parte la predetta deliberazione di C.C. n. 19 del 02/05/2012;
 - che con determina dell'Area Finanziaria n.103 del 15.10.2012 (R.G.797/2012) veniva contratto mutuo pos. N.4556272 di € 177.539,63 con la Cassa DD.PP. (cod.contratto 01/001.01) per la liquidazione del debito fuori bilancio, riveniente dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 160/2009, riconosciuto con le predette delibere di C.C. nn.19/2012 e 61/2012;

CONSIDERATO che con precorsa corrispondenza ed in ultimo con nota del 15.02.2019, acquisita agli atti dell'ente in data 05.03.2019 con prot. n.3227, l'avv. Francesco Paolo Porcari, in qualità di curatore fallimentare della Costruzioni F.lli Vincenzo e Donato Favale, chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 192.954,11 (€ 93.974,50 per sorte capitale ed € 98.979,61 per interessi maturati), derivante dalla esecuzione della sentenza n.160/2009 della Corte di Appello di Potenza;

RILEVATO che nelle more della predisposizione degli atti necessari a far fronte alla suddetta debitoria compresa la stipula di rogito notarile per la regolarizzazione dell'acquisizione delle aree di cui all'originario contratto rep.n.54/90, l'avv. Francesco Chita, in nome e per conto del predetto fallimento in persona del curatore pro tempore avv. F. Porcari, a seguito di atto di precetto, acquisito agli atti dell'ente in data 10.06.2019 con prot. n. 8132, in data 6.9.2019 notificava atto di pignoramento presso terzi, acquisito agli atti in pari data con prot. n.12090, con il quale pignorava presso la tesoreria comunale, Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Coop - Agenzia di Scanzano Jonico, tutte le somme a qualunque titolo dovute a questo Ente sino alla estinzione del debito di cui all'atto di precetto aumentato della metà e quindi fino alla concorrenza di € 291.060,30 ;

TENUTO CONTO che:

- con delibera di G.C. n.156 dell'11.9.2019 si stabiliva:

1-Dare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale di affidare ad un legale esterno l'incarico di assistenza legale per valutare la possibilità di evitare o meno un ulteriore contenzioso, che deriverebbe da una opposizione all'atto di pignoramento di cui in premessa, nonché per definire, ove possibile, in via bonaria e stragiudiziale la fattispecie sopra descritta, assicurando comunque la piena tutela degli interessi dell'Ente;

2-Incaricare il suddetto responsabile a porre in essere gli adempimenti consequenziali compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-con propria determina n.376 del 18.09.2019(R.G. n.887/2019) si affidava l'incarico all'Avvocato Ferdinando Izzo, già a conoscenza dei fatti per aver difeso questo Ente nelle cause in premessa specificate, si approvava lo schema di disciplinare di incarico sottoscritto in data 18.09.2019 per un ammontare complessivo del compenso pari ad € 3.151,70 oneri accessori inclusi, si impegnare la somma di € 1.000,00 al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario, dando atto che con successivo provvedimento si sarebbe provveduto ad integrare l'impegno di spesa;

CONSIDERATO che:

- l'avv. Izzo, in adempimento del suo incarico, con nota del 23.09.2019 prot. n.12785, comunicava, tra l'altro, che:"..... *Da intese raggiunte per le vie brevi con il Curatore del Fallimento e con il Collega Avv. Chita, il termine improrogabile entro il quale formalizzare il mandato per evitare l'iscrizione a ruolo del pignoramento è fissato al 30.9.2019.....Al fine di coordinarci e consentire ai V/s Uffici di adottare nei tempi compatibili tutti i relativi atti, Vi segnalo che....., l'iter cronologico da seguire dovrebbe essere il seguente :*

1) Formalizzazione di una proposta che preveda, il versamento della complessiva somma di € 194.200,00 (€ 194.040,20 in precetto + spese di notifica del precetto e del pignoramento + spese per rilascio di copia autentica della autorizzazione alla vendita) di cui € 177.539,63 con mandato da emettere entro il 30.9.19 ed il saldo pari ad € 16.660,37 da versarsi entro e non oltre il 31.12.2019;

2) Accettazione da parte della Curatela;

3) Emissione del mandato di € 177.539,63 ed esibizione del medesimo alla Curatela, entro il 30.9.p.v. con contestuale rinuncia da parte della Curatela alla prosecuzione della procedura esecutiva, in modo da consentire alla Banca di per effettivamente erogare la somma;

4) Successivamente, l'Amministrazione dovrà concordare con il Notaio la data di stipula dell'atto, condividendola con il Curatore, il quale è disponibile a vedersi versare il saldo di cui sopra contestualmente alla stipula dell'atto, a condizione che ciò avvenga entro e non oltre il 31.12. p.v. e che, ove mai la stipula dovesse esser rinviata a data successiva, il versamento debba - comunque - avvenire, non intendendo subordinare il saldo dell'importo dovuto in forza della nota sentenza della Corte di Appello di PZ ad un adempimento che esegue soltanto per venire incontro alle esigenze del Comune ma che non è previsto nella decisione posta in esecuzione.....".

-con nota del 25-9-2015 prot. n.12890 il responsabile dell'area tecnica e ed il responsabile dell'area economica comunicavano all'avv. Izzo la disponibilità dell'ente a definire la controversia nei termini e modalità indicati nella predetta nota;

-con nota del 25-9-2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 12918, l'avv. Izzo trasmetteva, unitamente alla missiva inviata agli avv.ti Porcari e Chita contenente la suddetta proposta e le relative modalità operative, la comunicazione di accettazione da parte del curatore fallimentare avv. Francesco Porcari ;

- che a seguito di trattative tra le parti, nell'ambito delle quali l'avv. Izzo ha rappresentato gli interessi del comune, in data 16.12.2019 è stato stipulato il contratto rep. n.7242 a cura del notaio M. Plasmati che ha trasferito la proprietà delle aree in questione in favore del Comune;

RILEVATO che con nota del 18.12.2019, acquisita agli atti dell'ente in data 19.12.2019, avendo assolto all'incarico, richiedeva il pagamento del suo onorario e successivamente trasmetteva fattura elettronica n. FATTPA 1/del 3.2.2020 acquisita agli atti dell'ente in data 04.02.2020 con prot. n. 1571 ammontante ad € 3.151,70 compresi rimborso forfetario, iva e cap ;

RITENUTO, in considerazione dell'incarico svolto, dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dall'avv. Ferdinando Izzo ed ammontante ad € 3.151,70 compresi rimborso forfetario, iva e cap;

DATO ATTO :

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l'anno 2020-22;
- l'art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
- che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO:

il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed esaminati in particolare:

- L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di impegnare l'ulteriore somma di 2.151,70 occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti all'avv. Ferdinando Izzo per l'attività di assistenza legale e rappresentanza degli interessi dell'ente nella definizione bonaria della fattispecie in premessa descritta;
- 2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €3.151,70 compresi rimborso forfetario, iva e cap, in favore dell'avv. Ferdinando Izzo, a saldo della fattura elettronica n. FATTPA 1/del 3.2.2020 acquisita agli atti dell'ente in data 04.02.2020 con prot. n. 1571, relativa alle sue competenze per l'incarico di cui sopra;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di €3.151,70 per € 1.000,00 al cap.124 RR.PP./2019 ed per € 2.151,70 al cap. 124 corrente esercizio provvisorio;

- 4) disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull' **IBAN: IT33Q0200880401000010802958;**
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.

P.I. f.to mt'T

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**

f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 274 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/02/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 10/02/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to (Maurizio BARLETTA)